

CAMERA DEI DEPUTATI N. 244

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LOBIANCO, CAVIGLIASSO

Presentata il 28 luglio 1983

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

ONOREVOLI COLLEGHI! — I trattamenti assicurativi e previdenziali per i lavoratori autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio contengono gravi disparità rispetto a quelli previsti per le altre categorie di lavoratori dipendenti. Per una completa realizzazione del principio costituzionale della eguaglianza tra i cittadini occorre che tali disparità vengano al più presto eliminate.

La presente proposta intende appunto perseguire tale obiettivo promuovendo lo adeguamento delle prestazioni da corrispondere a tutti i lavoratori autonomi, a quelle che sono corrisposte alle categorie di lavoratori dipendenti, in caso di mancato guadagno, per maternità.

La disparità del trattamento fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi concretizza una palese ingiustizia ed un insopportabile anacronismo, tanto più che in base alla stessa legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale si sarebbe dovuto provvedere fin dal 1° gennaio 1980, con altra legge dello Stato, a « riordinare

la intera materia delle prestazioni economiche per la maternità, malattia ed infortunio » (articolo 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Continuare a ritenere che i lavoratori autonomi, per il solo fatto di essere inseriti in un contesto familiare produttivo, non siano passibili di riduzione del guadagno giornaliero in caso di assenza dal lavoro vuol dire trincerarsi dietro una giustificazione che ha perso ogni credibilità in quanto viene smentita dalla realtà. È noto infatti, che, ove non si vogliono subire danni irreparabili alle colture, l'assenza di una unità lavorativa in una azienda diretto-coltivatrice o colonica-mez-zadrile, soprattutto nei periodi stagionali di maggior impegno, deve essere necessariamente rimpiazzata mediante la assunzione di personale dipendente.

Analogamente per l'azienda artigiana che spesso è incentrata in poche persone, quando non anche nel solo titolare della azienda. Per il commercio la mancata prestazione lavorativa anche di un ausi-

liare porta a registrare una notevole riduzione di guadagno, anche nelle località dove è forte la concorrenza della grande distribuzione.

Si ritiene pertanto doveroso modificare la normativa attuale che prevede per le lavoratrici autonome una indennità *una tantum*, tale da non consentire alle medesime un congruo protrarsi della astensione dal lavoro nel periodo più delicato della gravidanza e del primo tempo di vita del bambino, dando luogo in tal modo ad una pericolosa turbativa per un sereno svolgimento dell'evento.

La copertura necessaria a sopperire alle maggiori spese derivanti dagli adeguamenti di cui trattasi, è per la maggior parte posta a carico delle categorie, anche se sarà necessario il concorso della solidarietà nazionale per la rimanente parte del fabbisogno in conformità alle linee se-

guite dalla nostra legislazione nazionale, nonché negli altri paesi della Comunità europea.

Il provvedimento che viene posto alla vostra attenzione, e che ha lo scopo di adeguare a quelli delle altre categorie di lavoratori dipendenti i trattamenti economici relativi all'indennità di maternità delle lavoratrici autonome, vuole anche contribuire a restituire a queste ultime parte del reddito di cui non riescono a beneficiare a causa anche delle strutture economiche che, in particolare per i coltivatori diretti, non sempre garantiscono la possibilità di riversare sui prezzi al consumo i continui ed ingenti aumenti di produzione e di gestione.

Si confida pertanto nella comprensione di tutti i colleghi affinché la presente proposta di legge possa venire rapidamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Dal 1° gennaio 1983 è corrisposta alle lavoratrici autonome coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 9 gennaio 1963, n. 9, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio erogata e calcolata ai sensi dei successivi articoli 3 e 4, sempreché appartenenti ad imprese familiari con reddito annuo non superiore a 50 milioni di lire accertato ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

ART. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo viene erogata dall'INPS, a seguito di apposita domanda in carta libera, da presentarsi rispettivamente tramite lo SCAU per le lavoratrici autonome del settore agricolo e tramite le commissioni provinciali competenti per gli artigiani ed i commercianti, entro novanta giorni dalla data del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

Alla domanda è allegato, in caso di parto, un certificato di nascita o un certificato di assistenza al parto, ovvero, in caso di aborto, il certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

ART. 3

Alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, è corrisposta, in un'unica soluzione, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, co-

me prevista dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

ART. 4.

Alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari al 60 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma dello stesso articolo 1.

ART. 5.

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.

ART. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire:

1) 20 miliardi per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre;

2) 10 miliardi per le artigiane;

3) 10 miliardi per le commercianti;

b) con un contributo annuo di lire 6.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui alla legge 26 ottobre 1957. n. 1047.

Tale contributo è ridotto del 50 per cento per le imprese diretto-coltivatrici situate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 13, ultimo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537;

c) con un contributo annuo derivante dall'aumento dal 30 per cento al 35 per cento, e dal 15 per cento al 17,5 per cento nelle zone montane, del contributo aggiuntivo aziendale previsto dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1982, n. 54;

d) con un contributo annuo di lire 2.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione obbligatoria di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613;

e) con un contributo annuo derivante dall'aumento dal 4 per cento al 4,25 per cento per gli artigiani e dal 4,20 per cento al 4,45 per cento per i commercianti, del contributo aggiuntivo aziendale previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) del presente articolo è versato entro il primo trimestre di competenza all'INPS che deve tenere contabilità separate per le coltivatrici dirette e per le artigiane e le commercianti.

ART. 7.

I contributi degli iscritti alla assicurazione obbligatoria, di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo 6 vengono aggiornati annualmente sulla base della revisione del salario minimo giornaliero di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Con la stessa percentuale viene aumentato anche il contributo dello Stato.

Al fine di assicurare il pareggio delle singole gestioni, l'aliquota contributiva prevista all'articolo 6, lettere b), c), d), e), può essere modificata in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo delle singole gestioni.

ART. 8.

La presente legge si applica agli eventi successivi al 1° gennaio 1983.

Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni del titolo terzo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

ART. 9.

Per l'anno finanziario 1983 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.